



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

## Tribunale di Reggio Emilia

Il Tribunale, nella persona del giudice Dott.Elena Vezzosi, all' udienza del 27/08/2014 ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nella causa lavoro di I grado iscritta al n. 1180 del Ruolo Generale dell'anno 2012 (cui sono riuniti i n. R.G. 233/2013 e 681/2013) vertente tra

[REDACTED] elettivamente domiciliata in Reggio Emilia, presso lo studio dell'avv.  
[REDACTED] che la rappresenta e difende giusta procura in atti

**RICORRENTE**

**E**

INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Reggio Emilia presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale di Reggio Emilia Via Della Previdenza Sociale n.6 difeso dall'avv. [REDACTED] giusta procura generale alle liti per atti del [REDACTED],

**RESISTENTE**

**OGGETTO:** opposizione ad avvisi di addebito nn. 395 2012 00013615 56 000, 395 2012 00019873 83 000 e 395 2012 00025972 44 000.

**FATTO E DIRITTO**



Con ricorso tre distinti ricorsi, successivamente riuniti in corso di causa, [redacted] proponeva tempestive opposizioni avverso gli avvisi di addebito in oggetto con cui l'INPS aveva intimato il pagamento delle contribuzioni dovute alla gestione commercianti per il periodo da gennaio 2005 a dicembre 2012, eccependo la prescrizione, la non debenza nel merito per non avere mai espletato attività commerciale, e comunque non in maniera abituale e prevalente, in subordine la riduzione dei contributi del 50% quale soggetto ultrasessantacinquenne.

Si costituiva l'INPS, resistendo alle avverse domande e chiedendone il rigetto.

Escussi i testi e depositate note autorizzate del solo ricorrente, all'odierna udienza del 27/8/2014 la causa veniva discussa e decisa dando lettura della presente sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. come modificato dall'art. 53, secondo comma, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133.

I ricorsi sono fondati e meritevoli di accoglimento.

Anche a prescindere dalla eccepta prescrizione e dallo sgravio del 2005, dal fatto che nelle dichiarazioni reddituali per gli anni 2010 e 2011 non fosse barrata, per la socia attuale opponente la casella di attività prevalente nel riquadro RK, dall'ulteriore fatto che la dichiarazione dei redditi dell'anno 2012 non fosse visualizzabile da INPS al momento dell'emissione della cartella e dunque l'avviso di addebito relativo a quell'anno sia del tutto privo di fondamento; è nel merito che la vicenda va trattata al fine di escludere in radice l'obbligo contributivo della ricorrente.

Brevemente, la vicenda è la seguente: la ricorrente è socia dall'anno 1993 della s.n.c. [redacted] e si occupava dell'omonima attività di taglio tessuti. Dal 2000 la ricorrente ha cessato essa attività ed è andata in pensione, di talchè la società ha cambiato nome (divenendo [redacted] s.n.c.) ed oggetto sociale (acquisto, costruzione e vendita di immobili); da quella stessa data la società svolge unicamente l'attività di propri beni immobili, nella specie un capannone e il soprastante ufficio.

Nell'anno 2010, nel corso della nota operazione [redacted] posta in essere dagli uffici INPS di tutta Italia, anche la ricorrente è stata iscritta d'ufficio al Registro Commercio in seguito ai controlli effettuati dall'Agenzia delle Entrate sulle denunce dei



redditi, controlli attraverso i quali si erano individuati i soci per i quali l'attività svolta nella società era qualificata attività "prevalente", come si deduce dall'esame dei quadri RH e RK delle denunce dei redditi presentate dalla società.

In realtà, seconda la prospettazione esposta in ricorso, la si [redacted] non ha mai svolto, dal 2000 in avanti, alcun tipo di attività all'interno della predetta s.n.c., sia per l'età della stessa, sia perché la modestissima attività gestionale che comporta l'azienda (riscossione canoni d'affitto, rinnovo periodico dei contratti di locazione) è interamente svolta dal figlio della [redacted] che è per altro ingegnere, ed è solo per un mero errore materiale nella compilazione delle denunce dei redditi annuali che lo studio di commercialista ha barrato, in corrispondenza con il nominativo della [redacted] la casella RK indicante lo svolgimento di attività prevalente all'interno della società.

Tanto premesso in fatto, va ricordato che l'iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria per il socio accomandatario o per il socio amministratore di una società a responsabilità limitata che opera nel settore commerciale, ciò al fine di evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro del socio, resa nella compagine, venga sottratta alla contribuzione previdenziale, ancorché non si discosti da quella prestata dall'unico titolare della ditta commerciale. Dunque l'obbligo di iscrizione ed il conseguente obbligo contributivo discendono dall'essere socio della società commerciale e dall'espletare attività lavorativa presso la relativa impresa (così Cass., Ordinanza n. 20268 del 19/11/2012).

Come osservato dalla S.C. nella sentenza n. 845/2010 non è sufficiente la mera qualità di socio accomandatario, ma l'obbligo all'iscrizione alla gestione commercianti consegue all'accertamento di una serie di presupposti (nel caso esaminato dalla S.C., ad esempio, risultava accertato che la società "... *svolge attività commerciale di intermediazione immobiliare; la società ha solo due soci, l'attuale ricorrente (accomandatario) ed il fratello di costui (accomandante) e non ha dipendenti; il ricorrente, unico socio accomandatario, in quanto amministratore e legale rappresentante della società, necessariamente è tenuto a svolgere tutte le attività che riguardano la gestione sociale; il ricorrente, per l'anno 1999, ha dichiarato un reddito da partecipazione sociale di L. 64.281.000; la circostanza che il ricorrente sia studente*



*universitario è del tutto irrilevante, non essendo tale stato inconciliabile con l'esercizio dell'attività commerciale").*

Dunque, i presupposti richiesti dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, per l'iscrizione obbligatoria della ricorrente [REDACTED] nella gestione degli esercenti attività commerciali devono essere accertati *"Sulla scorta delle risultanze di fatto accertate dal giudice ..."* (così Cass. n. 845/2010).

In altri termini, il presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti è la partecipazione allo svolgimento delle attività commerciali. Invero, l'art. 1, co. 203, legge 662/96 ha disposto l'obbligo dell'iscrizione alla gestione commercianti dei titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate prevalentemente con il lavoro proprio qualora il soggetto abbia piena responsabilità dell'impresa con assunzione di oneri e rischi di gestione e partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.

Tali requisiti, che devono sussistere congiuntamente, non ricorrono nel caso in esame.

Recentemente la S.C., in analoga fattispecie, ha rilevato come non possa essere desunto l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti sulla base di elementi di carattere fiscale, in quanto tali elementi non rilevano sul piano previdenziale (vd. Cass., Ordinanza n. 3145/2013). Ne consegue l'irrelevanza della segnalazione sul quadro RK della dichiarazione dei redditi del ricorrente. Peraltro, anche ove si volesse attribuire efficacia di confessione stragiudiziale a tale indicazione, si tratterebbe comunque di una dichiarazione fatta ad un terzo, cioè all'Agenzia delle Entrate, per cui sarebbe inidonea a fornire piena prova ma solo, a norma dell'art. 2735 c.c., liberamente valutabile dal Giudice.

Come rilevato dalla S.C. nella citata ord. n. 3145 del 11.2.2013 *"... il presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti è lo svolgimento da parte dell'interessato di attività commerciale, che nella specie non risulta.*

*Quanto alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario, la disciplina previgente è stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203 che così sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1:*

*"L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:*



*a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;*

*b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;*

*c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;*

*d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli". Quindi il presupposto imprescindibile è che per l'iscrizione alla gestione commercianti vi sia un esercizio commerciale, la gestione dello stesso come titolare o come familiare coadiuvante o anche come socio di srl che abbia come oggetto un esercizio commerciale. Il che non ricorre nella specie come descritta in fatto dalla sentenza impugnata: la signora S. è socia di una società di persone, la quale non gestisce l'albergo, che è affittato ad altri, ma si limita alla riscossione dei canoni. Va quindi esclusa la ricorrenza della attività a cui la legge ricollega l'obbligo di iscrizione e il versamento di contribuzione alla gestione commercianti, a prescindere da ogni considerazione sulla attività prevalente.*

*Nè si può invocare, come sostenuto dall'Inps, l'ordinanza di questa Corte n. 845/2010, giacché colà furono ritenuti dovuti i contributi alla gestione commercianti da parte di un socio di società che svolgeva attività di intermediazione immobiliare, che quindi rientrava nel settore terziario, mentre nel caso di specie, l'attività della società era limitata alla mera riscossione dei canoni di un immobile affittato, che quindi in tale settore non può rientrare".*

Il caso di specie è in buona parte analogo a quello testè ricordato.

Osservato che la [REDACTED] a far data dal 22/5/2000, svolge unicamente attività di locazione dei propri beni immobili (cfr. Visura CCIAA Reggio Emilia; per altro essi beni sono un capannone ed un ufficio), questa attività viene svolta unicamente, all'interno della stessa, dal socio amministratore [REDACTED] della sig. [REDACTED] che si occupa della riscossione dei canoni e della fatturazione degli stessi (cfr. teste [REDACTED] assunto all'udienza del 22/11/2013); la circostanza è confermata dalla teste [REDACTED] titolare dello studio di commercialisti che cura l'aspetto contabile/amministrativo della società (che afferma di avere avuto da sempre rapporti



esclusivamente con il socio [REDACTED], e che la compilazione della voce RK sulla denuncia dei redditi fu frutto di mero errore materiale) e dall'impiegata dello studio addetta proprio alla posizione specifica sig. [REDACTED]

Non avendo l'Istituto fornito la prova circa lo svolgimento, da parte della società di cui il ricorrente è socio accomandatario, di attività diverse da quelle di gestione di immobili e riscossione dei canoni di affitto, deve escludersi che tale attività possa essere qualificata come commerciale.

D'altro canto, l'art. 2, comma 26, della legge 17.8.1995, n. 335 ha istituito l'obbligo di iscrizione presso apposita gestione "separata" dell'Inps, ai fini della a.g.o. IVS, tra gli altri, a carico degli amministratori di società con e senza personalità giuridica. Affinché sussista in capo all'odierna ricorrente l'obbligo dell'iscrizione anche alla gestione commercianti, è imprescindibile lo svolgimento, in forma individuale o associata, di un'attività di impresa, riconducibile, in quanto tale, alle tipologie previste dall'art. 2195 c.c.

Nel caso in esame, in cui è incontroverso che la società si limita alla gestione di immobili, la sussistenza della imponibilità punto di vista contributivo presuppone che l'attività svolta non consista nel mero godimento di immobili, ma comprenda anche una ulteriore attività qualificabile come commerciale ai sensi dell'art. 2195 c.c. (quali ad esempio l'attività di compravendita e/o di costruzione) in quanto finalizzata ad un risultato ulteriore rispetto al mero godimento del bene.

Ritiene il Tribunale che nel presente caso di specie non siano state fornite idonee allegazioni o prove in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'iscrizione della ricorrente alla gestione commercianti (elementi e prove che era onere dell'Inps fornire ai sensi dell'art. 2697, comma 1, c.c. in quanto elementi costitutivi del credito contributivo fatto valere in giudizio).

Non emergono, infatti, prove in ordine all'effettivo svolgimento da parte della società in questione di un'attività ulteriore rispetto a quello del mero godimento o gestione di immobili, tale da essere riconducibile alla fattispecie di attività di impresa previste dall'art. 2195 c.c..



Pertanto, restando assorbita ogni altra questione, va dichiarata illegittima la iscrizione della ricorrente nella gestione commercianti, con conseguente annullamento degli avvisi di addebito opposti.

Le spese seguono parzialmente la soccombenza; in particolare va tenuto conto da un lato che l'errore che ha portato l'INPS a procedere all'iscrizione d'ufficio è stato generato dalla stessa ricorrente (ovvero dallo studio di commercialisti che compilò erroneamente le denunce dei redditi dal 2005 almeno sino al 2009), sicchè le spese di lite relative al procedimento 1180/2012 sostenute dall'attrice, attenendo a tale periodo contributivo, devono essere poste a suo esclusivo carico.

Al contrario, nei successivi due procedimenti poi riuniti (il n.233/2013 e 681/2013) gli avvisi di addebito emessi dall'INPS riguardarono l'anno d'imposta 2012 (periodo con riguardo al quale è pacifico non fosse neppure ancora stata depositata denuncia dei redditi; sicchè era impossibile verificare se il riquadro RK fosse o meno barrato) e il periodo 1/2005-12/2012 (come tale sovrapponendosi ai due avvisi precedentemente emessi), e dunque essi avvisi sono palesemente illegittimi, con rifusione, per tali due procedimenti necessariamente intentati dall'attrice, delle spese di lite sostenute.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, dichiara l'illegittimità dell'iscrizione della ricorrente nella gestione commercianti e dispone l'annullamento degli avvisi di addebito impugnati.

Condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente nella misura dei 2/3 dell'intero, intero che liquida in complessivi € 6.000,00 oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge nonché rimborso del contributo unificato.

Reggio Emilia, 26/8/2014.

*Il Giudice*

*dott.ssa Elena Vezzosi*

